Firmato Da: MARINNI GIANMARCO Emesso Da: NAMIRIA L CA FIRMA QUALIFICATA BErial#: 675:238-7446/6744 - Firmato Da: VETTORI CECILIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE BERIAL#: 315a.2726/489720

N. R.G. 53/2023



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore

dott. Nicoletta Marino Giudice Giudice dott. Emilia Grassi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII di



MOTIVI DELLA DECISIONE

- 1. Con ricorso depositato il 9 maggio 2023, le debitrici hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni (domanda in tal senso precisata con nota 9.6.2023 a seguito di richiesta del Tribunale), allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare: - dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti, relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali contributivi e per premi assicurativi; - elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, - relazione dell'OCC dott. Jessica Dal Canto sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
- 2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza delle ricorrenti persona fisica.
- 3. Le ricorrenti hanno presentato domanda congiunta, essendo sorelle (parenti di secondo grado) e in quanto il sovraindebitamento ha origine comune, trattandosi di debiti aventi origine comune trattandosi di passività rappresentate, quasi interamente, dai debiti maturati nei confronti della Castagneto Banca 1910, i quali sono dovuti:



- FIRMAD DE: MARINAL GIANMARCO EN ESSO DA: NAMIRIAL CAFIRMA QUALIFICATA Serial#: 6733874D61674 FIRMAD DE: VETTOPI CECILIA EN ESSO DA: CADI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3156272644898200
- al mutuo ipotecario n. 103523808 di originari euro 260.000,00 (contratto di finanziamento fondiario con garanzia ipotecaria stipulato in data 03/11/2008 ai rogiti del notaio Gian Luca Cristiani rep. 9513 racc. 404) e correlate spese legali.
 - allo scoperto del conto corrente n. 10273878.

Risulta provato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, 1° comma, lett. d), atteso che, anche se tutti i debiti fossero derivanti dall'attività di impresa, la stessa non è esercitata da ben oltre tre anni e i debiti accertati sono inferiori a € 500.000.

- 4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare,
- dopo la chiusura dell'attività d'impresa, consentire di riuscita a reimmettersi stabilmente nel mondo del lavoro. Le attività lavorative sono state discontinue e non sufficienti a consentirle di risanare la propria posizione debitoria. Nell'ultimo anno ha svolto la mansione di collaboratrice domestica ma ha dovuto interrompere l'attività per problemi gravi di salute (nel mese di giugno 2022 ha subito un intervento di tiroi dectomia totale). Successivamente ha percepito, quale unica fonte di reddito con cui provvedere al proprio sostentamento, l'indennità di disoccupazione NASPI con scadenza a marzo 2023. La situazione psicofisica della signora ha subito negli ultimi anni un aggravamento che ha portato all'accertamento di una invalidità del 67% con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%.

Ciononostante, nel mese di aprile 2023 è riuscita a trovare una nuova occupazione, mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrente dall'01/04/2023, con mansione di badante, con retribuzione lorda di euro 1.120,76, oltre alla corresponsione mensile dei ratei di tredicesima, quattordicesima e TFR, da proporzionare al tempo parziale (30 ore settimanali).

- seppur attualmente in grado di provvedere, con estrema difficoltà, al proprio sostentamento, sia costretta a ricorrere all'apporto di risorse esterne per far fronte a spese impreviste o periodi di inattività lavorativa non dipendente dalla sua volontà.
- percepisce unicamente l'assegno pensionistico INPS dal 2021, anno in cui ha avuto accesso al pensionamento. L'importo dell'assegno, pari ad euro 22.826,00 nel 2021 e ad euro 22.056,41 nel 2022.
- Le ricorrenti presentano un patrimonio immobiliare condiviso in quanto titolari del diritto di piena proprietà per la quota indivisa di 1/2 ciascuna dei seguenti immobili:
- Immobile 1: APPARTAMENTO CIVILE ABITAZIONE, Comune: I390 San Vincenzo; Catasto: Fabbricati; Sezione urbana: -; Foglio 2; Particella 2429; Subalterno 4; Natura: A4 abitazione di tipo popolare; Consistenza: 5 vani; Indirizzo: via Manzoni, 9.



- Immobile 2: GARAGE; Comune: I390 San Vincenzo; Catasto: Fabbricati; Sezione urbana: -;
 Foglio: 2; Particella:1931; Subalterno: -; Natura C6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;
 Consistenza: 17 mg Indirizzo: via Fratelli Cervi, 8.
- - Beni mobili registrati di spettanza di proprietà per la quota di 1/2 di autovettura CITROEN targata DJ403TJ immatricolata il 15/01/2008.
- Beni mobili registrati di spettanza di proprietà per la quota di 1/2 di autovettura TOYOTA targata DB512ZG immatricolata il 08/08/2006.

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

- 5. La relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
- 6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. dott. Jessica Dal Canto.
- 7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Non possono, quindi, escludersi dalla liquidazione, come richiesto, i beni mobili; resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione dei detti beni ove essa risulti antieconomica, nell'ambito dell'elaborando programma di liquidazione. Quanto ai veicoli sopra indicati, la prospettata necessità di avvalersene per l'espletamento delle ordinarie esigenze di mobilità, giustifica, in luogo della mancata cessione alla massa dei creditori, la non immediata consegna del bene ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII.
- 7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).
- 8. Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150,



richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni. Peraltro, in caso di dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione pendente, avente ad oggetto l'abitazione dei ricorrenti, le necessità abitative di questi ultimi giustificano la non immediata consegna dell'immobile al liquidatore ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di

- a) nomina giudice delegato il dott. Gianmarco Marinai;
- b) nomina liquidatore la dott. **Jessica Dal Canto**, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori
- d) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammi ssibilità, devono trasmettere al liqui datore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammi ssione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione delle vetture e dell'immobile di civile abitazione posto in San Vincenzo con relativa pertinenza, la cui consegna avverrà solo al momento della vendita;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore. Così deciso in Livorno il 9/6/2023.

IL PRESIDENTE RELATORE

Dott. Gianmarco Marinai



